

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 28/04/2022
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONI ART. 3 - ESCLUSIONI DALLA
NORMATIVA SUI RIFIUTI

ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO ART. 5 - PRESUPPOSTO
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI ART. 8 - ESCLUSIONE
DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

ART 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

ART 10 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL
SERVIZIO PUBBLICO

ART. 11 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DEGLI IMMOBILI ART. 13 -

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLA
TARIFFA

ART. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE
DOMESTICHE

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI DELLE
UTENZE DOMESTICHE

ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ART. 20 - SCUOLE
STATALI

ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

ART. 25 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AUTONOMO AL RICICLO

ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZI ART. 27 -
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ART. 29 - OBBLIGO DI
DICHIARAZIONE

ART. 30 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ART. 31 - POTERI
DEL COMUNE E ACCERTAMENTI

ART. 32 - SANZIONI

ART. 33 - RISCOSSIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ART. 34 - INTERESSI

ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE ART. 38 - CONTENZIOSO

ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE E
ABROGAZIONI ART. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel Comune di Colle di Val D'Elsa e disciplina la tassa comunale sui rifiuti TARI, prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), quest'ultima abolita dall'art. 1 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668, art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.
3. La tassa TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di ARERA;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle

acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b)** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g)** i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i)** i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a)** «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b)** «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c)** «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d)** «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1)** la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2)** gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3)** il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e)** «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f)** «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g)** «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h)** «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i)** «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j)** «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k)** «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l)** «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m)** «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n)** «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o)** «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p)** «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q)** «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r)** «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s)** «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t)** «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u)** «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v)** «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w)** «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x)** «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3 - ESCLUSIONI DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. -

2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune anche se non conforme alle disposizioni urbanistiche-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete. In dettaglio sono soggette a tributo:

a) unità immobiliari utilizzate ad uso domestico, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);

b) unità immobiliari utilizzate ad uso non domestico, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private

3. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva la possibilità per l'utente di comunicare una diversa misura della

stessa. Per quest'ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento.

4. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

5. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiusi con strutture fisse;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Presentano tali caratteristiche:

a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;

d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un'altezza inferiore a mt 1,5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;

e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavoro comunque ove utilizzati prima, dalla data di inizio occupazione.

g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti;

h) le aree impraticabili;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6-5 comma 2;

j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo dalla data di verifica in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART 9. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, restano assoggettate alla TARI le superfici dei locali ove si producono rifiuti diversi da quelli speciali come i locali delle mense, degli spogliatoi, degli uffici, ecc. Per tali locali, la categoria TARI da attribuire è quella correlata alla tipologia di rifiuto conferito

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie

Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri,carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	49%
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	49%
Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	49%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	49%
Industrie di produzioni vetro e simili	49%
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	49%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	49%
Canili	10%
Laboratori di analisi, ricerca,radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola superficie dei laboratorio)	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	49%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai, Pescherie(in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	49%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	15%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad esclusione delle aree di affinamento, conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili)	49%
Supermercati (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si 49% abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

3. Adempimenti per il riconoscimento della detassazione: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti. Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito del doppio del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o in via esclusiva) come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta

dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo.

7. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 20 gennaio.

8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

9. Limitatamente all'anno 2021, le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI. A partire dal 1° gennaio 2022, le medesime attività sono escluse dal pagamento della TARI (parte fissa e parte variabile) a condizione che:

- le condizioni di esclusione vengano autocertificate dall'imprenditore agricolo per le attività connesse esercitate in relazione ai requisiti di cui all'art. 2135 riferibili a unipersonalità, uniaziendalità ed uso prevalente dei propri prodotti, entro il 31 luglio di ogni anno o entro 30 giorni dalla modifica di una o più attività esercitate, al Comune e per conoscenza al Gestore;

- l'imprenditore agricolo dimostri di aver stipulato un contratto con un operatore abilitato per la gestione dei propri rifiuti non utilizzati nell'ambito dell'attività agricola.

ART 10 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota

variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono adempiere agli obblighi di cui al successivo punto 3. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. In recepimento della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3 DELIBERAZIONE ARERA 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani,esse dovranno adempiere ai seguenti obblighi:

“3.1 Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 GENNAIO di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

3.2 La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni: 34

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3.3 Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.”

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del precedente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del

servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitative prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali

/ aree, con decorrenza dall'anno successive.

4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti ed in tale caso dovranno seguire al procedura indicate all'art 10 punto 3.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e per conoscenza al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al Comune di Colle di Val d'Elsa a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. L'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero nelle modalità e nei tempi indicate procedura indicate all'art. 10 punto 3 del presente regolamento.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tassa, è data, per tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARI (tares) o tarsu/tia)
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di locali ad altezza media inferiore a m.1,00 se trattasi di altezza variabile ed inferiore a m. 1,50 se trattasi di altezza costante.
Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA, entro il termine stabilito dalle leggi statali.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relative ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2.
4. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED EFFETTI DELLE CESSAZIONI E VARIAZIONI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno solare nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, perché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. L'obbligazione tariffaria decorre proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree. A tal fine il mese durante il quale l'occupazione o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero mentre per un periodo minore non viene computato.
3. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni ovvero entro il 30 giugno di ciascun anno solare (le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21) dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico o tramite e posta elettronica, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
4. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio,
5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 29, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 29, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente punto, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nell'unità immobiliare indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici dell'anno di riferimento.
 - b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - c) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente. (In tal caso la denuncia avrà effetto dalla data di presentazione)
 - d) in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	n° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq.71 e mq.110	3
superiore a mq.111	4

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con esclusione della parte variabile, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il

numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità abitative assolutamente non utilizzate durante tutto l'anno il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità;

7. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03 ed al 30/09 dell'anno di riferimento.

8. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al co. 1 lettera c, sono regolate allo stesso modo del co. 4 art.14.

9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 31 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività e comunque, sulla base dell'effettivo utilizzo.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 03.

5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 6.

6. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di

riferimento individuata nell'all. B al presente Regolamento.

ART. 20 - SCUOLE STATALI

1. A norma del comma 665 della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) ed è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilate per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo Comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

2. Le singole percentuali di riduzione sono determinate ogni anno con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle misure della tassa TARI.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione sulla parte variabile, secondo le modalità indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle misure dalla tassa.

5. Alle unità immobiliari assolutamente non utilizzate durante tutto l'anno ma fornite di mobili e allacciate ai servizi, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura che verrà determinata ogni anno con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle misure della tassa TARI, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 17. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita domanda e la riduzione avrà efficacia soltanto previa verifica del mancato utilizzo.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. A partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;

ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile le percentuali di riduzione che verranno determinate ogni anno con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle misure della tassa TARI alle seguenti tipologie:

a) per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg;

b) per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni.

2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente

3. Alle unità immobiliari assolutamente non utilizzate durante tutto l'anno ma dotate di mobili e allacciate ai servizi, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura che

verrà determinate ogni anno con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle misure della tassa TARI. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita domanda e la riduzione avrà efficacia soltanto previa verifica del mancato utilizzo.

Art 25 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AUTONOMO AL RICICLO

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo determinate come di seguito. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, secondo la procedura ed i termini indicati all'art 10 punto 3.

ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZI

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile nella percentuale che ogni anno verrà determinata con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle misure della tassa per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 500 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è ridotto nella percentuale che ogni anno verrà determinata con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle misure della tassa TARI, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;

ART. 27 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) grandi utenze non domestiche: riduzione della parte variabile per frazioni umide da raccolta differenziata, secondo le modalità previste nella deliberazione del C.C. di approvazione delle tariffe;

b) Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Tali agevolazioni vengono, comunque, definite in sede di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.

c) Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

d) Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23 riguardante le riduzioni per le utenze domestiche.

ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 90% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate.

ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90gg. e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi modelli disponibili on line sul sito istituzionale e compilati in ogni parte;

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale numero telefonico e mail) dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale numero telefonico e mail) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici
- f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;

- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
5. i dati identificativi del soggetto passivo e denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- a) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- c) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti mediante posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di spedizione fa fede la data di ricevimento.
7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.
8. Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste.

ART. 31 - POTERI DEL COMUNE E ACCERTAMENTI

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare lettere di regolarizzazione bonaria e in caso di mancata risposta, questionari al contribuente anche tramite Raccomandata A/R, richiedere dati, notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e da diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.
4. Ai fini dell'attività di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella calpestabile o in mancanza per una superficie pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23.03.1998 n. 138.
5. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e' accertata notificando al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata A/R, inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere

presentata. L'avviso di accertamento in rettifica verrà notificato nel momento in cui si riscontri che la base imponibile denunciata dal contribuente (e su cui è stata effettuata la riscossione ordinaria con le modalità indicate ai punti precedenti) non corrisponda a quella effettiva.

6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

7. Gli atti di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 divengono esecutivi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., trascorso il termine ivi indicato.

8. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati nell'avviso di pagamento e nell'eventuale sollecito, il funzionario responsabile notifica un atto formale di richiesta di pagamento qualificabile come cartella di pagamento, che riporta tutti i riferimenti della tassa rifiuti dovuta al Comune, da riscuotere in rata unica, alla scadenza perentoria indicata nello stesso atto; indica altresì gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta divenuto definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituirà titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune. La cartella di pagamento conterrà l'avviso che, in caso di omesso/parziale o tardivo versamento da parte del contribuente a seguito della notifica della medesima, verrà automaticamente irrogata la sanzione del 30 per cento.

9. Ove gli atti di cui sopra siano stati notificati prima del 1° gennaio 2020, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili, ovvero a seguito di iscrizione a ruolo coattivo.

10. Diversamente, nell'ipotesi in cui gli atti di cui sopra siano stati notificati dopo il 1° gennaio 2020, si procederà all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, fatta salva la possibilità per il Comune di attivare la riscossione in proprio, in automatico, senza la necessità di provvedere alla notifica di una preventiva ingiunzione.

11. Per quanto riguarda la possibilità di richiedere rateazioni si rimanda alle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per la gestione delle Entrate, vigente.

12. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

13. Per quanto riguarda le persone giuridiche, a partire dal 1° luglio 2017 il Comune potrà notificare direttamente via pec gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 d.p.r. 600/1973, così come modificato dal d.l. 193/2016, convertito in l. 225/2016; diversamente, per quanto riguarda le persone fisiche, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo pec, tale procedimento potrà essere utilizzato solo ove il contribuente ne faccia espressa richiesta, attraverso le modalità previste con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017, prot. 120768; in assenza di tale richiesta, l'ente impositore o il concessorio dovranno provvedere alla notifica direttamente a mezzo posta raccomandata, così come stabilito dall'art. 14 l. 890/1982, oppure attraverso messi speciali autorizzati, seguendo la procedura prevista dall'art. 60, commi 1-6 d.p.r. 600/1973.

ART. 32 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni

previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i oggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 33 - RISCOSSIONE E RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

2. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate semestrali scadenti, normalmente nei mesi di giugno e dicembre, salvo ulteriori e diversi termini di versamento da stabilire nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.

3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia, è garantita la possibilità di procedere gratuitamente al pagamento mediante modello F24

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute si applica la procedura di cui al punto 8 art 31.

ART. 34 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di n. due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35 – RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RATEAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006 mediante pagamento al cittadino o compensazione su altri importi dovuti a titolo di tassa rifiuti.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.

3. Le somme da rimborsare a seguito di rettifiche degli importi dovuti sono compensate d'ufficio con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti o comunque sul primo avviso di pagamento utile. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

4. È prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di pagamento da richiedere utilizzando il modello disponibile on line sul sito istituzionale:

a) per gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico con cui attestano di beneficiare del predetto bonus secondo il modello disponibile on line sul sito istituzionale;

b) per gli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal bando annuale di esenzione/agevolazione per reddito ove previsto, che abbiano presentato domanda ma che siano stati esclusi dalla graduatoria per causa a loro non imputabile. Tali contribuenti dovranno possedere il requisito nella stessa annualità di richiesta della rateazione;

c) gli utenti che ricevano un avviso di pagamento il cui importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni

5. L'importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate non superiori a tre, il cui ammontare non potrà essere inferiore ad € 30,00 cadauna.

ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. I precedenti commi non si applicano ai casi di tributo giornaliero.

ART. 38 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento, reclamo – mediazione come previsto dalla legge).

ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196. RT. 40 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato il Regolamento Tares approvato il 18.07.2013 con delibera di Consiglio Comunale numero 65. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato il Regolamento Tares approvato il 18.07.2013 con delibera di Consiglio Comunale numero 65. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

ART. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.147/2013, nel DPR 27/04/1999 n° 158 e successive modifiche ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa e/o Tares, Tari, per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per la prima applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares/Tia/Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della Tari. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03 ed al 30/09 dell'anno di riferimento.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche per il Comune di Colle di Val D'Elsa sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
- 7B . Agriturismi e affittacamere con somministrazione pasti
8. Alberghi senza ristorante
- 8A. Case vacanze senza somministrazione pasti 8B. Agriturismo senza somministrazione pasti
9. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria,, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè', pasticcerie
25. Supermercati, vendita pane e pasta, macellerie, vendita di salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati e generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club.